

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Area – Programmazione dei servizi territoriali e delle attività distrettuali e dell'integrazione socio sanitaria

Prot. n. 543559 GR/11/15

Roma, li 16 OTT. 2014

All' ANCI

Ai Comuni di
ROMA
FROSINONE
LATINA
RIETI
VITERBO

Ai Direttori Generali delle Aziende Usl
della Regione Lazio

Ai Presidenti degli Ordini Provinciali
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Regione Lazio

Alle Associazioni
AGCI
AIOP
ANASTE LAZIO
ANISAP
ANTEA
ARIS LAZIO
CONFCOOPERATIVE LAZIO
CONFINDUSTRIA LAZIO SANITA'
CONFSALUTE
DON GNOCCHI
FEDERLAB LAZIO
FEDERLAZIO SALUTE
FENASCOP
FOAI
LEGA COOPSOCIALI LAZIO
URSAP

LORO SEDI

OGGETTO: Chiarimenti in materia di verifica regionale di compatibilità con il fabbisogno assistenziale – L.R. 14 luglio 2014, n. 7 (BURL n. 56 del 15.7.2014) –

Com'è noto la legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (BUR n. 56 del 15.7.2014), entrata in vigore il 16.7.2014, all'art. 2, comma 73, dispone espressamente quanto segue:

“73. Alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Area – Programmazione dei servizi territoriali e delle attività distrettuali e dell'integrazione socio sanitaria

istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 le parole da: "la verifica" a: "ed i termini per" sono soppresse;
- b) i commi 2 e 3 dell'articolo 6 sono abrogati.

Gli artt. 5 e 6 della L.R. n. 4/2003 risultano, pertanto, così modificati:

Art. 5

(Requisiti modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni)

1. La Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) stabilisce, con apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i requisiti minimi, anche integrativi rispetto a quelli indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio;
- b) definisce, con regolamento, le modalità e i termini per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

Ibis. I soggetti titolari delle strutture di cui all'articolo 4, comma 2, nelle more della verifica del possesso dei requisiti minimi di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo con la procedura prevista dall'articolo 7, sono autorizzati all'esercizio dell'attività sulla base dell'invio alla Regione di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti minimi di cui allo stesso comma 1, lettera a).

2. La Giunta regionale provvede all'aggiornamento dei requisiti minimi di cui al comma 1, lettera a), ogni qualvolta l'evoluzione delle tecnologie e delle pratiche sanitarie o la normativa lo rendono necessario.

Art. 6

(Autorizzazione alla realizzazione)

1. I soggetti, pubblici e privati, che intendono realizzare, ampliare, trasformare o trasferire una struttura di cui all'articolo 4, comma 1, inoltrano al Comune competente per territorio la relativa richiesta di autorizzazione. La richiesta è corredata del progetto, nel quale sono illustrate, in particolare, le misure previste per il rispetto dei requisiti minimi strutturali e impiantistici stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e, per le strutture pubbliche ed equiparate, di quelli necessari per l'accreditamento stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 13, comma 1."

Risulta evidente come, alla luce delle citate modificazioni, venga meno la competenza regionale in materia di verifica di compatibilità con il fabbisogno assistenziale.

La detta L.R. n. 7/2014, ai commi dal 74 al 76 dell'art. 2 prevede, poi:

74. Le disposizioni di cui al comma 73 si applicano anche ai procedimenti sulle richieste di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione, ampliamenti e trasferimento di strutture sanitarie inoltrate al comune competente per territorio sino alla data di entrata in vigore della presente legge. Il comune rilascia l'autorizzazione prescindendo dalla verifica di compatibilità anche qualora la documentazione relativa sia già stata inoltrata alla Regione.



DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Area – Programmazione dei servizi territoriali e delle attività distrettuali e dell'integrazione socio sanitaria

75. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti che, in sede di richiesta di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione, ampliamento e trasferimento di strutture sanitarie, siano stati destinatari di un provvedimento negativo rilasciato dalla Regione relativo alla verifica di compatibilità, nonché i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 12, comma 2, della l.r. 4/2003 per violazione delle disposizioni sul rilascio della verifica di compatibilità, possono inoltrare al comune competente per territorio un'istanza di riesame della richiesta di autorizzazione già presentata o una nuova richiesta di autorizzazione. Il comune rilascia l'autorizzazione prescindendo dalla verifica di compatibilità.

76. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione adegua il proprio ordinamento a quanto previsto dalla presente legge e adotta le necessarie modifiche al regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 (Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4, "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali" e successive modificazioni).

Stante quanto precede, l'Amministrazione comunale dovrà, pertanto, rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione di cui alla L.R. n. 4/2003 ed al R.R. n. 2/2007, prescindendo dalla verifica regionale di compatibilità con il fabbisogno assistenziale.

Restano confermate:

- la competenza del Comune a comunicare alla Regione il provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento stesso (art. 7 R.R. 2/2007);
- la competenza dell'Amministrazione regionale al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, quale presupposto indispensabile per l'erogazione di qualunque attività sanitaria o socio-sanitaria.

Si invitano tutti gli enti in indirizzo a dare applicazione ed ampia diffusione, ciascuno per la parte di competenza, alle disposizioni normative di cui alla presente nota.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Valentino Mantini

IL DIRETTORE
Dott.ssa Flori Degrassi

Dott.ssa Vincenzina Giarrizzo
Tel. 06 51683559 – Fax 06 51684974
e-mail vgiarrizzo@regione.lazio.it

Dott.ssa Tiziana Masciulli
Tel. 06 51684804 – Fax 06 51684974
e-mail tmasciulli@regione.lazio.it

Dirigente Valentino Mantini Tel. 06 51683606 – fax 06 51684974
email vmantini@regione.lazio.it - posta certificata valentino.mantini@regione.lazio.legalmail.it